

Ricognizione contributi pluriennali art 10, comma 8, legge 196/2009 - scheda interventi pluriennali

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Riga 1	descrizione oggetto di spesa - missione, programma, autorizzazione di spesa, estremi Amm.ne e capitolo:	Spese per la costruzione della nuova sede della " Scuola per l'Europa" di Parma-Istruzione PRIMARIA - Art.1 comma 1342 Legge 296/2006- Art.2 Legge 115/2009 - Ministero Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - CAPITOLO 7115					
Riga 2	effetti economico-finanziari annui dell'intervento (in milioni di euro)	fino al 2009	2010	2011	2012	2013	successivi
Riga 3	stato di avanzamento In percentuale	23%	77%				
Riga 4	costi sostenuti o da sostenere	0,7	2,5				
Riga 5	utilizzare	0,7	2,5				
	di cui:						
	- quota interessi						
	- quota capitale						
altre notizie sugli interventi pluriennali:							
Riga 6	finanziamento a totale carico Stato (si/no)	NO - (€. 8.360.000,00 - FONDI CIPE)					
Riga 7	anno iniziale lavori	2010 (IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE GARA)					
Riga 8	anno iniziale finanziamento	2007					
Riga 9	totale costo previsto da sostenere	€. 3.258.472,00					
Riga 10	totale risorse stanziare in bilancio	€. 3.258.472,00					
Riga 11	previsione anno terminale lavori	2012					
Riga 12	anno terminale finanziamento	2010					
	Bologna , 25 giugno 2010						
				f.to	Il Dirigente		
					Luciano Fanti		

allegato 3

ricognizione contributi pluriennali art 10, comma 8, legge 196/2009 - scheda interventi plurienna

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Riga 1	descrizione oggetto di spesa - missione, programma, autorizzazione di spesa, estremi Amm.ne e capitolo:	Spese per la costruzione della nuova sede della " Scuola per l'Europa" di Parma-Istruzione SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Art.1 comma 1342 Legge 296/2006-Art.2 Legge 115/2009 - Ministero Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - CAPITOLO 7074					
Riga 2	effetti economico-finanziari annui dell'intervento (In milioni di euro)	fino al 2009	2010	2011	2012	2013	successivi
Riga 3	stato di avanzamento in percentuale	23%	77%				
Riga 4	costi sostenuti o da sostenere	0,5	1,6				
Riga 5	utilizzare	0,5	1,6				
	di cui: - quota interessi						
	- quota capitale						
	altre notizie sugli interventi pluriennali:						
Riga 6	finanziamento a totale carico Stato (si/no)	NO - (€. 8.360.000,00 - FONDI CIPE)					
Riga 7	anno iniziale lavori	2010 (IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE GARA)					
Riga 8	anno iniziale finanziamento	2007					
Riga 9	totale costo previsto da sostenere	€ 2.117.577,00					
Riga 10	totale risorse stanziolate in bilancio	€ 2.117.577,00					
Riga 11	previsione anno terminale lavori	2012					
Riga 12	anno terminale finanziamento	2010					

Bologna , 25 giugno 2010

f.to Il Dirigente
Luciano Fanti

allegato 3

Ricognizione contributi pluriennali art 10, comma 8, legge 196/2009 - scheda interventi pluriennali

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Riga 1	descrizione oggetto di spesa - missione, programma, autorizzazione di spesa, estremi Amm.ne e capitolo:	spese per la costruzione di una nuova scuola di scuola per l'Europa di Parma-Istruzione PRESCOLASTICA - Art.1 comma 1342 Legge 296/2006-Art.2 Legge 115/2009 - Ministero Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - CAPITOLO 7075					
Riga 2	effetti economico-finanziari annui dell'intervento (in milioni di euro)	fino al 2009	2010	2011	2012	2013	successivi
Riga 3	stato di avanzamento in percentuale	23%	77%				
Riga 4	costi sostenuti o da sostenere	0,2	0,8				
Riga 5	utilizzare	0,2	0,8				
	di cui:						
	- quota interessi						
	- quota capitale						
	altre notizie sugli interventi pluriennali:						
Riga 6	finanziamento a totale carico Stato (si/no)	NO - (€ . 8.360.000,00 - FONDI CIPE)					
Riga 7	anno iniziale lavori	2010 (IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE GARA)					
Riga 8	anno iniziale finanziamento	2007					
Riga 9	totale costo previsto da sostenere	€ . 977.463,00					
Riga 10	totale risorse stanziare in bilancio	€ . 977.463,00					
Riga 11	previsione anno terminale lavori	2012					
Riga 12	anno terminale finanziamento	2010					

Bologna , 25 giugno 2010

f.to Il Dirigente
Luciano Fanti

allegato 3

Ricognizione contributi pluriennali art 10, comma 8, legge 196/2009 - scheda interventi pluriennali

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Riga 1	descrizione oggetto di spesa - missione, programma, autorizzazione di spesa, estremi Amm.ne e capitolo:	Spese per la costruzione della nuova sede della " Scuola per l'Europa" di Parma-Istruzione SECONDARIA DI SECONDO GRADO - Art.1 comma 1342 Legge 296/2006-Art.2 Legge 115/2009 - Ministero Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - CAPITOLO 7076					
Riga 2	effetti economico-finanziari annui dell'intervento (in milioni di euro)	fino al 2009	2010	2011	2012	2013	successivi
Riga 3	stato di avanzamento in percentuale	23%	77%				
Riga 4	costi sostenuti o da sostenere	0,3	1,1				
Riga 5	utilizzare	0,3	1,1				
	di cui:						
	- quota interessi						
	- quota capitale						
	altre notizie sugli interventi pluriennali:						
Riga 6	finanziamento a totale carico Stato (sì/no)	NO - (€. 8.360.000,00 - FONDI CIPE)					
Riga 7	anno iniziale lavori	2010 (IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE GARA)					
Riga 8	anno iniziale finanziamento	2007					
Riga 9	totale costo previsto da sostenere	€. 1.466.193,00					
Riga 10	totale risorse stanziato in bilancio	€. 1.466.193,00					
Riga 11	previsione anno terminale lavori	2012					
Riga 12	anno terminale finanziamento	2010					

Bologna , 25 giugno 2010

f.to Il Dirigente
Luciano Fanti

TABELLA N. 8

**STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

LEGGI PLURIENNALI DI SPESA – ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, ART. 10, COMMA 6 – RELAZIONE PROGRAMMATICA – MISSIONE 3- “RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI”

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si riferisce alle leggi pluriennali di spesa in scadenza gestite da questo Dipartimento, tutte relative alla missione 3 “*Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*”.

Per ciascuna di esse sono state illustrate le attività programmate in conformità alle finalità previste dalle leggi stesse, le risorse necessarie alla loro realizzazione, gli importi stanziati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali risorse aggiuntive necessarie o eventuali definanziamenti.

- 1. Legge 8 giugno 2000, n. 149 e Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1- Concorso dello Stato agli oneri derivanti alla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie, che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per gli interventi connessi all'organizzazione del vertice tra gli otto maggiori paesi industrializzati - Capitolo 7026**

Riferimento normativo. Legge 8 giugno 2000, n. 149, recante “Disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova” ha autorizzato il limite di impegno quindicennale di € 3.098,74 (6.000 milioni di lire) a decorrere dal 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per l'organizzazione del vertice stesso. La successiva legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 1, ha autorizzato, per le finalità di cui alla citata legge n. 149/2000, il limite di impegno dell'importo di € 1.549,37 (3.000 milioni di lire) a decorrere dal 2001 fino al 2015, con imputazione sul capitolo 7026 dello stato di previsione di questo Ministero.

Descrizione. In attuazione di tale disposizione la Cassa DD.PP. ha concesso a favore del comune di Genova un mutuo quindicennale (decorrenza 24 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2016). Alla Cassa DD.PP. veniva corrisposta una rata annua di € 1.549.370,70 da erogare con due distinti pagamenti di pari importo entro il 30/6 e 31/12. L'onere complessivo del contributo è stato formalmente impegnato con D.M. n. 3240.L/04 dell'8 giugno 2004. Successivamente il piano di ammortamento è stato rimodulato a seguito dell'accordo di rinegoziazione stipulato tra il MEF e il citato istituto di credito in data 13 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge n. 311 del 2004, con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

conseguente diminuzione della rata annuale da € 1.549.370,70 a € 824.430,16 e allungamento del periodo di ammortamento fino al 2035 (35 anni).

Attività programmate. La tipologia del contributo, con un piano di ammortamento che fissa l'ammontare delle rate, definisce l'esatta programmazione della spesa. Particolare attenzione è posta al rispetto delle scadenze fissate per il pagamento al fine di evitare eventuali richieste di interessi per ritardato pagamento da parte della Cassa DD.PP.

Coerenza/compatibilità tra risorse necessarie con quelle iscritte in bilancio. Le risorse iscritte nel bilancio sono sufficienti a far fronte alla realizzazione delle attività.

- 2. Decreto Legge n. 392 del 27.12.2000 convertito dalla legge 28 febbraio n. 26.- Contributo straordinario in favore dell'associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile. - Capitolo 7028**

La legge 28 febbraio 2001, n. 26 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 27.12.2000 n. 392; in particolare, l'art.1 ter della norma di cui trattasi ha autorizzato questo Ministero a concedere all'Associazione Nazionale degli Ufficiali di stato civile ed anagrafe, a decorrere dall'anno 2001, un contributo straordinario, pari ad € 516.457,00, come limite d'impegno decennale, per la costruzione del fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli Ufficiali di Stato civile.

Il contributo di cui al capitolo 7028 scade nell'anno 2010; pertanto, non sono state predisposte attività programmatiche da inserire nella predisposizione del bilancio pluriennale.

- 3. Decreto legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596 – Attivazione procedure di risanamento enti locali dissestati – Capitolo 7232**

Riferimento Normativo. Il fondo è previsto dal decreto legge 27 agosto 1994, n. 515 convertito dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, ed è destinato all'attivazione delle procedure di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le cui disposizioni sono ora contenute nel titolo VIII della parte II nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 255, comma 2, del citato TUOEL, stabilisce che per il risanamento dell'ente locale dissestato, lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in un'unica soluzione con la Cassa Depositi e Prestiti al tasso vigente ed ammortizzato per venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'Interno. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

contributo statale indicato al comma 4 dello stesso articolo il quale indica le modalità di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati.

Il successivo comma 5, stabilisce che il fondo costituito ai sensi del citato comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilità residue del fondo, rivenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare o dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256.

L'articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni in materia di dissesto contenute nel TUOEL che disciplinano l'assunzione dei mutui per il risanamento degli enti locali dissestati. Successivamente l'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha sostituito l'abrogazione con la limitazione dell'assunzione di mutui con oneri statali ai soli enti che hanno dichiarato il dissesto prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001. Pertanto, la legge in esame continua ad applicarsi per gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro l'8 novembre 2001 (data di entrata in vigore della predetta Legge Costituzionale n. 3/2001), fino alla chiusura delle gestioni commissariali del dissesto.

Attività programmate. In attuazione della norma in argomento sono stati autorizzati nel tempo fino ad oggi mutui con oneri a carico dello Stato, in favore dei 414 enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro la data dell'8/11/2001, per un corrispondente capitale di complessivi € 1.2441.309.353,22. Di tale importo risultano concessi mutui per complessivi € 1.234.866.750,38, mentre per la restante parte non risulta ancora perfezionata la procedura di concessione del mutuo.

Alla data del 31 dicembre 2009 l'onere complessivo per la rata annuale di ammortamento dei mutui formalmente concessi ammonta complessivi € 38.607.702,44, con le scadenze e per gli importi appresso indicati:

Importo complessivo mutui	Scadenza ammortamento	Rata annuale
740.056,71	31/12/2025	53.243,23
20.570.824,11	31/12/2026	1.540.870,73
669.963.750,21	31/12/2035	37.013.588,48
691.274.631,03		38.607.702,44

Detto importo non corrisponde al totale dei mutui autorizzati nel tempo in favore degli enti locali dissestati, in quanto una parte degli stessi, per la rata annuale di € 44.711.260,47 e corrispondente capitale di complessivi € 543.592.349,50, è stata trasferita al Ministero dell'Economia e delle Finanze all'atto della costituzione in società per azioni della Cassa D.D. P.P., ai sensi del Decreto ministeriale 5 dicembre 2003.. Inoltre, l'importo della rata annuale dei mutui rimasti a carico del Ministero dell'Interno è stato rideterminato a seguito dell'accordo di rinegoziazione stipulato tra il MEF e il citato istituto di credito in data 13



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge n. 311 del 2004, con conseguente diminuzione della rata annuale e allungamento del periodo di ammortamento (fino al 2035).

Oltre ai mutui già in ammortamento risulta autorizzata con decreto interministeriale emanato il 12 novembre 2008, la concessione in favore di numero 13 enti locali dissestati, di contributi ventennali per l'importo complessivo di euro 6.533.715,67 (rata annuale 326.685,78), a decorrere dall'anno 2009, anche se al momento nessun mutuo è stato ancora perfezionato. Inoltre è in fase di emanazione un ulteriore decreto interministeriale per la concessione di contributi pluriennali per l'importo complessivo di euro 3.623.839,20 (rata annuale euro 181.191,96).

Pertanto, l'ammontare complessivo degli interventi finanziati con le risorse iscritte in bilancio si attesta ad euro 39.115.580,18.

Di conseguenza si segnala la necessità che le risorse iscritte in bilancio vengano rapportate alle effettive esigenze.

Premesso quanto sopra si evidenzia che trattandosi del finanziamento di oneri di ammortamento di mutui la copertura finanziaria della legge dovrà essere assicurata fino alla scadenza dei relativi piani di ammortamento.

Infine, poiché le disposizioni che prevedono l'assunzione di mutui con oneri a carico dello Stato continuano ad applicarsi in favore degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro la data dell'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sussiste ancora la possibilità di autorizzare la concessione di contributi pluriennali, fino alla concorrenza delle residue quote spettanti per gli enti che non hanno ancora chiuso la procedura di risanamento, quantificabili nell'importo massimo annuale di euro 809.271,50.

Coerenza/compatibilità tra risorse necessarie con quelle iscritte in bilancio. La tabella F della legge finanziaria 2010 prevede il rifinanziamento dell'intervento in argomento per il triennio 2010/2012 per euro 100 milioni per ciascun anno.

4. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 707, per assegnazione contributi destinati alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche in favore dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose - Capitolo 7236

Riferimento normativo. L'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto per gli anni 2007, 2008 e 2009, l'assegnazione a favore dei comuni che, alla data del primo gennaio di ciascun anno, si trovino nella condizione prevista dall'articolo 143 del TUOEL (amministrazioni sciolte per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso), di un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di trenta milioni di euro ripartiti in base alla popolazione residente.

Attività programmate. Gli importi assegnati per la suindicata finalità sono stati, alla data del 31 dicembre 2009, interamente corrisposti in favore degli enti interessati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Coerenza/compatibilità tra risorse necessarie con quelle iscritte in bilancio. La previsione normativa era limitata fino al 2009 e non risulta prorogata; pertanto, non si segnala alcuna esigenza in merito.

5. Legge 3 agosto 1998, n. 295 - Contributo straordinario quindicennale alla provincia di Reggio Calabria per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie per interventi in materia di edilizia scolastica - Capitolo 7240

Riferimento normativo. L'art. 2, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295 ha previsto la concessione a favore della provincia di Reggio Calabria di un contributo straordinario quindicennale di € 1.187.850,00 (lire 2.300 milioni) annue a decorrere dal 1999, per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie, per interventi in materia di edilizia scolastica. In attuazione di tale disposizione, viene erogato annualmente, a decorrere dal 1999 e fino al 2013, il contributo dell'importo di € 1.187.850,00. Al 31 dicembre 2009 il contributo risulta pagato per tutte le precedenti annualità, ad eccezione di quella dell'anno 2000, non pagato per effetto dell'articolo 47, comma 1, della legge n. 449/1997, il cui importo a residui è andato in perenzione.

Attività programmate. La tipologia del contributo, con una legge autorizzativa che determina l'importo annuale, la decorrenza e la durata, definisce l'esatta programmazione della spesa.

Coerenza/compatibilità tra risorse necessarie con quelle iscritte in bilancio. Le risorse iscritte nel bilancio sono sufficienti a far fronte alla realizzazione delle attività. Tuttavia si segnala che, non risultando pagata l'annualità del 2000, si dovrà procedere alla richiesta di reiscrizione in bilancio del relativo residuo perente.

6. Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2 - Somma da erogare al comune di Molfetta per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea - Capitolo 7253- p.g. 1

Riferimento normativo. L'articolo 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, ha autorizzato a favore del comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002, per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea. In sede di gestione della spesa autorizzata, risulta che la prima annualità relativa all'anno 2002 non è stata erogata; pertanto, la stessa va reiscritta nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale. Con D.M. n. 3241/FL6/04 dell'8 giugno 2004, dopo il pagamento delle annualità relative al 2003 e al 2004 è stato, quindi, assunto l'impegno pluriennale per l'erogazione del contributo in questione, nella misura annua di 2,5 milioni di euro, fino al 2022.

Il contributo viene erogato direttamente a favore del comune di Molfetta nel corso dell'anno in un'unica soluzione.

Attività programmate. La tipologia del contributo, con una legge autorizzativa che determina l'importo annuale, la decorrenza e la durata, definisce l'esatta programmazione della spesa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Coerenza/compatibilità tra risorse necessarie con quelle iscritte in bilancio. Le risorse iscritte nel bilancio sono sufficienti a far fronte alla realizzazione delle attività.

7. **Articolo 2, legge 30 luglio 2002, n. 174 e art. 11 quaterdecies, comma 20, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - Somma da erogare al comune di Molfetta per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea. - Capitolo 7253- p.g. 1**

Riferimento normativo. Al comune di Molfetta, per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, è stato autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006. A seguito di dette disposizioni di legge, la Cassa D.D. e P.P. ha concesso al comune di Molfetta un prestito per il completamento della diga foranea, mentre il Ministero dell'Interno, nel prendere atto di tale prestito, ha formalizzato un accordo con la Cassa DD.PP. impegnandosi a provvedere al pagamento delle relative rate di ammortamento nei limiti degli importi dovuti all'ente ai sensi della normativa richiamata. I pagamenti sono effettuati a favore della Cassa DD.PP. in rate semestrali dell'importo di 500.000 euro con scadenza al 30/6 ed al 31/12. E' da sottolineare che nell'anno 2006 il contributo è stato erogato direttamente al comune di Molfetta, mentre l'impegno con la Cassa DD.PP. decorre dall'anno 2007. Conseguentemente l'ultima rata con scadenza 2021 dovrà essere addebitata al comune. Sono in corso contatti con la Cassa DD.PP., che vedranno coinvolto anche il comune di Molfetta, per formalizzare tale circostanza onde evitare che questo Ufficio sia costretto ad un pagamento non dovuto.

Attività programmate. La tipologia del contributo, con una legge autorizzativa che determina l'importo annuale, la decorrenza e la durata, definisce l'esatta programmazione della spesa.

Coerenza/compatibilità tra risorse necessarie con quelle iscritte in bilancio. Le risorse iscritte nel bilancio sono sufficienti a far fronte alla realizzazione delle attività.

8. **Articolo 4, comma 176, legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Tabella 1 allegata alla citata legge. Somma da erogare al comune di Molfetta per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea - Capitolo 7253 - p.g. 2**

Riferimento normativo. Ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e della corrispondente tabella 1 allegata alla stessa legge, è stato autorizzato, per le finalità di cui alla predetta legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, un ulteriore limite di impegno per l'importo annuo di 2,5 milioni di euro, con decorrenza 2005 fino al 2024. In attuazione di tale disposizione, pertanto, viene corrisposto in favore del comune di Molfetta, per la realizzazione dei lavori suindicati, un contributo annuo di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2005 e fino al 2024. Il contributo viene erogato direttamente a favore del comune nel corso dell'anno in un'unica soluzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Attività programmate. La tipologia del contributo, con una legge autorizzativa che determina l'importo annuale, la decorrenza e la durata, definisce l'esatta programmazione della spesa.

Coerenza/compatibilità tra risorse necessarie con quelle iscritte in bilancio. Le risorse iscritte nel bilancio sono sufficienti a far fronte alla realizzazione delle attività.

9. Articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 e articolo 7, comma 5-bis, della legge 26 febbraio 2010, n.25, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 - Contributo a favore del comune di Pietrelcina per la predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini nonché per il miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori - Capitolo 7257 p. g. 1

Riferimento normativo. L'articolo 3-bis, del citato decreto legge n. 300/2006 ha previsto l'assegnazione in favore del comune di Pietrelcina di un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80. Per l'anno 2009 il contributo è stato ridotto a € 1.160.098,00 per effetto di provvedimenti di contenimento della spesa pubblica. Il contributo è stato regolarmente erogato per il triennio 2007/2009 per l'importo complessivo stanziato di € 4.160.098,00. Successivamente, l'articolo 7, comma 5-bis, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha convertito il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha previsto la proroga del finanziamento in questione per gli anni 2010 e 2011, nei limiti di 500.000 euro annui.

Attività programmate. La tipologia del contributo, con una legge autorizzativa che determina l'importo annuale, la decorrenza e la durata, definisce l'esatta programmazione della spesa.

Coerenza/compatibilità tra risorse necessarie con quelle iscritte in bilancio. Le risorse iscritte nel bilancio sono sufficienti a far fronte alla realizzazione delle attività.

Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa**MINISTERO DELL'INTERNO****Missione/Programma 3 / 3**

L n. 217 / 1992

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Durata:

1992 - 2016

Scopo della legge:

il capitolo, istituito e finanziato per i primi tre esercizi ad opera della L. 217/92 è stato successivamente rifinanziato nel corso degli anni per effetto delle varie leggi finanziarie fino al 2002 con lo scopo di provvedere alle esigenze infrastrutturali ed al potenziamento straordinario della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il decreto legge 18 gennaio 1992 n. 9, convertito in legge 28 febbraio 1992, n. 217, ha consentito al capo II, un programma pluriennale di interventi per l'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnico-logistici necessari all'ammodernamento delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Ciascuna Istituzione destinataria dei finanziamenti ha articolato una progettualità che ha tenuto conto in primis delle esigenze complessive, ovvero dell'intero quadro esigenziale in cui inserire la proiezione delle proprie necessità senza alcun tipo di vincolo sia di ordine economico che progettuale, per poi giungere ad una programmazione calibrata in base al budget messo a disposizione dallo stanziamento, suddivisa per settori di intervento e secondo specifiche priorità.

La Legge 217 del 1992 conteneva un'interessante serie di innovazioni gestionali e procedurali al fine di consentire in tempi rapidi l'esecuzione di un programma di ampio respiro volto all'ammodernamento di tutti i Corpi di Polizia.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

Alla data del 31 dicembre 2009, lo stato di attuazione della Legge 217/92 risulta completo in quanto tutti gli interventi programmati sono stati totalmente impegnati(vedi tabella), rimangono da liquidare, fino al 2016, le quote impegnate sugli esercizi futuri e quelle relative ai residui maturati;

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

In linea di massima, la legge 217/92 ha pienamente raggiunto gli scopi prefissati ed illustrati in precedenza. L'unico caso in cui alcune realizzazioni infrastrutturali non sono state compiutamente realizzate fino in fondo ha riguardato il caso del fallimento della Enterprise Digital A. S.p.A. che intervenendo nell'ottobre 2007 ha di fatto paralizzato l'intera attività di realizzazione della rete in ponti radio interpolizie limitatamente agli interventi ancora da realizzare a quella data.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

E' in corso un tentativo di transazione tra curatela, creditori, Amministrazione e Vitrociset S.p.A. (acquirente del ramo di azienda EDA) per la sistemazione definitiva delle partite debitorie nonché per la ricontrattualizzazione di tutte le opere ancora da completare;

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Si auspica un rifinanziamento della legge 217/92 per consentire di far fronte alle rilevanti esigenze tecnico logistiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei CC della Guardia di Finanza e del Corpo Naz. Dei Vigili del Fuoco, quali aggiornamento ed adeguamento degli impianti di telecomunicazioni. Forniture di materiale legati alle esigenze di ordine pubblico, nonché un ammodernamento delle strutture già in essere.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

In merito si evidenzia che tale richiesta è esplicitamente contenuta nell'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009, la quale dispone "che il Ministro competente valuti, per ciascuna legge pluriennale in scadenza, se permangono le ragioni che ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare"

LF n. 388 / 2000 Art. 144 Comma 1 Punto D

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova

Durata:

2001 - 2035

Scopo della legge:

Concorso agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui per l'organizzazione del G 8 di Genova

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

In corso di ammortamento mutuo dell'importo di € 15.533.489,73, la rata annuale iniziale di € 1.549.370,70, a decorrere dall'anno 2006 è stata ridotta a seguito dell'operazione di rinegoziazione ad € 824.430,16.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Il mutuo finanziato con la legge in oggetto è stato rinegoziato con l'accordo stipulato in data 13/12/2005 tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. in attuazione dell'articolo 71 della legge n. 311/2004. Conseguentemente la rata annuale di ammortamento è stata rideterminata in € 824.430,16 e la relativa scadenza spostata al 31-12-2035.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

In merito si evidenzia che tale richiesta è esplicitamente contenuta nell'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009, la quale dispone "che il Ministro competente valuti, per ciascuna legge pluriennale in scadenza, se permangono le ragioni che ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare"